



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
U.P. CENTRALE ACQUISTI

DECRETO DEL DIRIGENTE

G011_2025 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DI TELERILEVAMENTO TRAMITE INTERFEROMETRIA RADAR BASATA A TERRA PER IL MONITORAGGIO DI FRANE, DISSESTI IDROGEOLOGICI ED ALTRI FENOMENI GEOLOGICI, AGGIUDICATO IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. CUI S01279680480202400030 – CIG B8DD0CCC2C - Decisione di contrarre.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione dei beni e dei servizi triennale 2025/2027, CUI: S01279680480202400030;

PRESO ATTO che i servizi in oggetto non sono acquisibili mediante accesso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che In data 30 ottobre 2024 il Consiglio Direttivo del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze ha deliberato la necessità di avviare una nuova procedura per l’affidamento tramite accordo quadro della fornitura prodotti e servizi di



telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici, mediante stipula di un contratto della durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro per una somma complessiva stimata di euro 2.000.000,00 oltre iva di legge da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023 (Delibera 25/2024 del Verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze prot. N. 0058751 del 30/10/2024);

PRESO ATTO che in data 26 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze ha autorizzato l'Area Affari Generali e Legali - Centrale Acquisti, all'istruttoria della procedura di gara aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO della nomina del RUP, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 conferita al Dott. Massimiliano Nocentini, Direttore tecnico del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, con D.D. 963/2025 prot. 104707 del 12/05/2025;

VISTI la Relazione RUP e l'allegato "Prodotti e servizi con elenco prezzi", trasmessi con Prot.n. 306377 del 29/10/2025 da porre a base di gara ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 36/2023, per il suddetto affidamento (All. n. 1);

PRESO ATTO che la possibilità di estendere la durata dall'accordo è motivata dalla tipologia dei prodotti richiesti ed in particolare dalla necessità di fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (PCM-DPC), una continuità dei servizi connessi nell'ambito del monitoraggio dei rischi idrogeologici, oltre che per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi verificabili nei primi 4 anni;

RICHIAMATO il precedente Accordo Quadro Rep. 982/2021 Prot. n. 280571 del 25/10/2021 stipulato in data 25/10/2021, che ha estinto la capienza contrattuale ed è giunta a scadenza temporale;

DATO ATTO che l'U.P. Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto, ha preso atto della necessità di procedere, con procedura aperta europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma START, da considerarsi conforme a quanto disposto dagli obblighi di digitalizzazione ex artt. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e specificamente



in tema di obbligo di utilizzo delle PAD Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell'affidamento dell'Accordo Quadro di cui all'oggetto; VALUTATA non efficace ai fini dell'esperimento della procedura la suddivisione in lotti della stessa;

DATO ATTO che l'U.P. Centrale Acquisti, preposta all'espletamento della procedura di Gara e Contratto, ha proceduto alla redazione degli atti di gara sottoelencati:

- Disciplinare di Gara (All. n. 2);
- Capitolato speciale d'appalto (All. n. 3);

PRESO ATTO che l'importo stimato presunto da porre a base dell'Accordo Quadro è di € 1.000.000,00 per la durata di 4 anni, IVA esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (€ 2.000.000,00 per l'opzione di rinnovo quadriennale);

DATO ATTO che gli importi per l'affidamento del servizio, di cui in decreto, sono finanziati dal budget del Centro della protezione civile dell'Università degli Studi di Firenze e graverà sui fondi del suddetto Centro, individuati in sede di contratto derivato;

DATO ATTO che l'importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante, è pari a € 660,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005" e che troverà copertura finanziaria dai fondi UA.A.50000.101507 – progetto FONDI_RESIDUI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11 c. 2 del Dlgs. 36/20213, il contratto collettivo applicabile personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs (H012); CODICE ATECO: 62.09.09 altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ex art. 18 del D.lgs. 36/2023, alle condizioni previste: nella documentazione di gara, nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze il 13/10/2020, nel patto d'integrità e dell'offerta tecnica ed economica rimessa dall'aggiudicatario;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023 la pubblicità legale degli atti è garantita dal collegamento tra la piattaforma digitale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;



RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 98 Anno 2016 Prot. n. 16906, e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso; ciò premesso,

DECRETA

- a) di indire gara europea a procedura telematica aperta, mediante piattaforma START, ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento mediante Accordo Quadro, della fornitura prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici, mediante stipula di un contratto della durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023;
- b) che la spesa per:
 - l'affidamento dei servizi stimato in € 1.000.000,00 per la durata di 4 anni, IVA esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (€ 2.000.000,00 per l'opzione di rinnovo quadriennale), graverà sui fondi del Centro della protezione civile dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il pagamento del Contributo di Gara Anac di importo pari a € 660,00, graverà sui fondi UA.A.50000.101507 – progetto FONDI_RESIDUI;
- c) che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 alle condizioni previste: nella documentazione di gara, nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze il 13/10/2020, nel patto d'integrità e dell'offerta tecnica ed economica rimessa dall'aggiudicatario;



- d) di garantire la pubblicità degli atti ai sensi art. 27 del codice mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- e) che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- f) di esperire la procedura di gara a mezzo PAD ai sensi dell'art. 25 del codice per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto;
- g) di procedere alla pubblicazione del presente atto: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) e sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di gara e contratti;
- h) di nominare il Seggio di gara per l'avvio delle operazioni di gara, il controllo della documentazione amministrativa, la verifica dei requisiti e il supporto alla Commissione e al RUP, i cui componenti, ai fini della distribuzione degli incentivi di cui all'art. 45 codice, vengono individuati tra il personale in servizio presso la Centrale Acquisti dell'Area Affari generali e Legali dell'Università e che risulta così composto: dott.ssa Sara Del Santo; dott. Andrea Ciulli.

Visto di regolarità contabile

Il Dirigente

Dott. Simone Migliarini

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Allegati:

1. Relazione del RUP e allegati
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato speciale d'appalto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centro per la protezione civile dell'Università degli Studi di Firenze

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DI TELERILEVAMENTO TRAMITE INTERFEROMETRIA RADAR BASATA A TERRA PER IL MONITORAGGIO DI FRANE, DISSESTI IDROGEOLOGICI ED ALTRI FENOMENI GEOLOGICI.
CUI S01279680480202400030**

RELAZIONE

Responsabile Unico del Progetto

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Nocentini (e-mail: massimiliano.nocentini@unifi.it), Direttore Tecnico del Centro per la protezione civile dell'Università degli Studi di Firenze Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, nominato con D.D. 1873/2023.

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22.03.2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima;
- il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al Dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);
- il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 02.01.2018 n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2616 del 19.06.2018;

- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 1/2018;
- l'articolo 13 del citato D.lgs. n. 1/2018 individua, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche "gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, definisce il sistema di allertamento nazionale distribuito statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;
- la stessa Direttiva definisce i Centri di Competenza quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici per il sistema di allertamento sopra citato;
- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del D.lgs. 1/2018, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:
 - attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
 - attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
 - ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;
 - collaborazione nelle attività di predisposizione di Piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;
- in data 10 maggio 2024 il Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze ha stipulato un Accordo triennale ai sensi dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per lo *Sviluppo della conoscenza e*

supporto tecnico-scientifico per la valutazione degli scenari di rischio idrogeologico e vulcanico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (PCM-DPC);

- In data 30 ottobre 2024 il Consiglio Direttivo del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze ha deliberato la necessità di avviare una nuova procedura per l'affidamento tramite accordo quadro della fornitura prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici, mediante stipula di contratto "a misura" della durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro per una somma complessiva stimata di euro 2.000.000,00 oltre iva di legge (Delibera 25/2024 del Verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze prot. N. 0058751 del 30/10/2024);
- in data 26 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze ha autorizzato l'Area Affari Generali e Legali - Centrale Acquisti, all'istruttoria della procedura di gara aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento tramite accordo quadro della fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici, mediante stipula di contratto "a misura" della durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro, per conto del Centro di Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze (Delibera 940/2025 del C.d.A. del 29 maggio 2025)
- che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione triennale degli acquisti 2025/2027, con Codice Unico di Intervento (CUI): S01279680480202400030;
- il Centro svolge per conto della PCM-DPC attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione, nell'ambito della normativa sopracitata, e concorre alla gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico, garantendo alla PCM-DPC, anche in coordinamento con le Regioni interessate, la sorveglianza continua di aree ad alto rischio sul territorio nazionale con modalità che si configurano come pubblico servizio;
- tenuto conto dell'importanza di questo tipo di attività, anche per le implicazioni riguardanti la pubblica e privata incolumità, risulta fondamentale la scelta della migliore tecnologia per garantire più avanzati e affidabili sistemi di monitoraggio, sviluppo di conoscenze e

metodologie specifiche nel campo della previsione e prevenzione dei fenomeni deformativi;

- l'interferometria radar basata a terra negli ultimi vent'anni è stata impiegata con ottimi risultati in un'ampia tipologia di casi tra i quali: la misura e la mappatura degli spostamenti superficiali del terreno e dei manufatti; lo studio di deformazioni del suolo indotte da frane; il monitoraggio di strade, edifici, ponti e dighe; il monitoraggio di fronti di scavo con il fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro; il monitoraggio delle deformazioni dei vulcani; il monitoraggio e la verifica di efficacia di opere di stabilizzazione di versante; la gestione e la messa in opera di sistemi di allertamento rapido; il monitoraggio di ghiacciai, nevai, e di voragini di sprofondamento.
- considerata la rilevanza di tale fornitura per le attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento, così come di supporto scientifico-tecnologico durante la fase di gestione delle emergenze nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Legge n.225/1992) e del sistema di allerta nazionale (Direttiva PCM del 27 febbraio 2004, Legge 100/ 2012) svolte dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, viene ribadita la necessità di avvalersi dei più avanzati e affidabili sistemi di monitoraggio, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso (comma 1; Articolo 19 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018);
- al fine di garantire alla PCM-DPC una continuità dei servizi connessi con la ricerca e l'innovazione nel campo del monitoraggio dei rischi idrogeologici e antropici, anche sulla base delle esperienze pregresse,

DICHIARA

La necessità di acquistare, al fine di supportare le attività sopra elencate, i servizi e le forniture per la messa in opera di sistemi di monitoraggio tramite interferometria basata a terra per scopi di protezione civile. In dettaglio la fornitura prevede il noleggio o la vendita di sistemi radar compresi di postazioni di monitoraggio (basi di appoggio a terra, sistemi di ricovero e sistemi di alimentazione/trasmissione dati), la fornitura di servizi di monitoraggio anche in situazioni di emergenza compreso la fornitura di software e piattaforme web per l'acquisizione l'elaborazione e la visualizzazione dei dati acquisiti.

Nello specifico le prestazioni richieste sono:

- fornitura e noleggio di sistemi per il monitoraggio interferometrico da terra costituiti da radar ad apertura sintetica < 3 m con binario lineare in banda ku;
- fornitura e noleggio di sistemi per il monitoraggio interferometrico da terra costituiti da radar compatti ad apertura sintetica < 2 m con binario lineare in banda ku.
- fornitura e noleggio di postazioni di monitoraggio costituite da basamenti per il binario, copertura protettiva del radar in sito e messa in opera;
- installazione dei radar in sito comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
- manutenzione delle postazioni di monitoraggio radar (ordinaria e in emergenza);
- fornitura, personalizzazione e manutenzione di siti web per la visualizzazione e l'elaborazione in tempo reale dei dati di monitoraggio;
- fornitura, aggiornamento e personalizzazione di software personalizzati per acquisizione, elaborazione e analisi di dati provenienti dai sistemi radar;
- attività di ricerca e sviluppo su hardware e/o software in base a esigenze specifiche;
- installazione e/o aggiornamento di componenti hardware legati ad attività di monitoraggio con sistemi radar;
- giornate di formazione su tecnologia GB-InSAR e su software di analisi dati;
- servizio di monitoraggio permanente, continuo e in tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR, comprensivo di gestione, manutenzione e assistenza;
- servizio di monitoraggio periodico con apparecchiatura GB-InSAR comprensivo di gestione, manutenzione e assistenza;
- installazione di sistemi di monitoraggio GB-InSAR in condizioni standard (interventi pianificati a priori almeno 30 giorni), comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
- installazione di sistemi di monitoraggio GB-InSAR in condizioni di emergenza (interventi non pianificati a priori entro 36 ore), comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria in emergenza (realizzate entro 36 ore);
- fornitura di ricambi per garantire la massima funzionalità del sistema;

Tutti i prodotti derivanti dall'elaborazione delle immagini interferometriche dovranno essere forniti in formati digitali standard (shp, csv, asc, txt, grd, etc.) importabili nei principali

software di gestione dell'informazione geografica (GIS - Geographic Information System) e di gestione/elaborazione di nuvole di punti. Inoltre, i software per l'acquisizione e la gestione dei dati interferometrici dovranno essere tali da consentire all'utente la totale libertà di effettuare modifiche nei parametri di acquisizione e gestione dei radar interferometrici e dei relativi dati acquisiti compresa la parte relativa alla pubblicazione e all'utilizzo.

Con lo scopo di garantire la continuità di servizi nell'ambito di attività di protezione civile **si ritiene necessario** ricorrere all'affidamento nella forma dell'Accordo Quadro per una somma stimata di euro 2.000.000,00 oltre iva di legge su un periodo di 4 anni (€ 1.000.000) + 4 opzionalmente rinnovabili (ulteriori € 1.000.000), ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D. Leg. Vo 36/2023.

La possibilità di estendere la durata dall'accordo è motivata dalla tipologia dei prodotti richiesti ed in particolare dalla necessità di fornire alla PCM-DPC una continuità dei servizi connessi nell'ambito del monitoraggio dei rischi idrogeologici, oltre che per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi verificabili nei primi 4 anni.

L'importo oggetto dell'affidamento è stato stimato a mezzo di informali indagini di mercato basandosi anche sullo storico di spesa del Dipartimento di Scienza della Terra e dal Centro per la Protezione civile per l'acquisto di prodotti analoghi.

In riferimento a quanto sopra, infatti, dal 2020 al 2024 le spese complessive per l'acquisto di servizi legati a prodotti radar interferometrici da terra sono risultate pari a 974.780,22 € e si ritiene pertanto che 1.000.000 sia la cifra che possa essere assunta come valore minimo da considerare sulla base dei contratti e delle convenzioni in essere e/o possibili.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché considerate le caratteristiche del servizio, non si rilevano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione finalizzate a eliminare o ridurre eventuali rischi, nello specifico il servizio consiste essenzialmente nell'acquisizione di dati di monitoraggio.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 110.676,92 per 4 anni (ca. 18% del totale dei servizi richiesti ad esclusione delle forniture). La stima è stata realizzata considerando le ore di manodopera complessive relativamente ai servizi forniti negli ultimi 4 anni che sono risultate pari a 5428 (Allegato 1 Prodotti e servizi con elenco prezzi). Per la valutazione del corrispondente ammontare in € è stato considerato il costo medio orario di € 20,39 per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, indicato nella Tabella terziario Firenze, per aziende da 16 a 50 dipendenti, di cui al DM Ministero del Lavoro del 19 maggio 2010.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle

prestazioni di servizi riferibili per una soglia pari al 18% alla medesima categoria omogenea di attività di rilevamento dati è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs (H012).

Ai sensi dell'art. 32 dell'All. II.14 del codice dei contratti, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, verrà nominato il direttore dell'esecuzione.

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget del Centro della protezione civile dell'Università degli Studi di Firenze e graverà sui fondi del suddetto Centro.

La copertura finanziaria prevista per il contributo di gara previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte della Stazione Appaltante, pari ad € 660,00 è assicurata dai fondi UA.A.50000.101507 – progetto FONDI_RESIDUI

Art. 1 - DESCRIZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023.

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel capitolato speciale d'appalto, devono essere necessariamente possedute dalla strumentazione offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Le caratteristiche tecniche migliorative sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara.

Il RUP attesta che il servizio in oggetto non è presente all'interno delle convenzioni CONSIP vigenti.

È richiesto il mantenimento della piena funzionalità dei sistemi di monitoraggio già attivi alla data di indizione della procedura di gara senza il compenso di eventuali spese di adattamento in caso di sostituzione con sistemi hardware e/o software differenti a quelli già in uso.

È richiesta la possibilità di poter intervenire direttamente sull'impostazione dei parametri di acquisizione dei sistemi radar interferometrici sia relativamente alle frequenze di utilizzo sia relativamente ai range di acquisizione che non dovranno avere limiti inferiori o superiori ad eccezione di quelli legati alla tecnica.

Art.2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici nelle forme di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti generali di agli artt. 94

e 95 del D.Lgs 36/2023.

Art. 3 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Art. 4 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA PROFESSIONALE ED ECONOMICA

È richiesto ai sensi dell'articolo 100 comma 11 di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara uno o più contratti analoghi a quello in affidamento, di importo minimo pari a € 750.000,00, anche a favore di soggetti privati.

Per "contratti analoghi" si intendano contratti di gestione del monitoraggio GblnSAR di fenomeni franosi per finalità di protezione civile e tutela della pubblica incolumità, in condizioni di emergenza idrogeologica.

Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 36/2023, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice, verranno valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta e individuati criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine si stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio
Offerta economica	30
Offerta tecnica	70
Totale	100

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Le offerte tecniche che riceveranno un punteggio complessivo inferiore a 42 saranno escluse.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ E CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	Qualità dell'esecuzione del servizio	1.1	Metodologia di lavoro e gestione dei servizi di monitoraggio	10	0	42
		1.2	Soluzioni proposte per la gestione delle forniture in emergenza e servizi a richiesta	10	0	
		1.3	Professionalità delle risorse umane e risorse dedicate. Qualifiche e attestati del personale preposto al servizio	10	0	
2	Modalità di consegna del servizio	2.1	Presenza di un portale web per l'accesso, la visualizzazione ed il download dei dati	0	2	
		2.2	Possibilità di attivare sistemi di monitoraggio in situazioni di emergenza entro le 48 ore per installazioni sul territorio nazionale.	0	5	
		2.3	Possibilità di controllo completo dei sistemi di monitoraggio da remoto, sia relativamente alla modalità di acquisizione e		5	

			gestione dati sia per la possibilità di attivare notifiche di allerta e dispositivi hardware di allertamento			
--	--	--	--	--	--	--

CRITERI MOTIVAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

A1.1 Il Concorrente deve descrivere le metodologie di erogazione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente gara con particolare riguardo a:

- a. possibilità di adattare i sistemi interferometrici ai possibili differenti scenari monitorabili; nello specifico possibilità di utilizzare sistemi con differente lunghezza di binario e possibilità di variare i parametri di acquisizione per poter monitorare metodi e algoritmi per il *phase unwrapping*, al fine di evidenziare moti non lineari;
- b. attività previste per garantire la completa efficienza e funzionalità dei sistemi di monitoraggio interferometrico già in uso al Centro per la Protezione Civile (isola di Stromboli, isola di Vulcano, frana di Quincinetto (TO), nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 del bando di gara;
- c. capacità di fornitura e mantenimento dei servizi di monitoraggio in differenti condizioni ambientali e logistiche. Allo scopo verranno valutate le forniture di servizi già effettuati in differenti contesti ambientali con particolare riferimento a emergenze di protezione civile anche a scala Nazionale;
- d. capacità di adattamento dei sistemi di monitoraggio interferometrico ad eventuali richieste a livello software e hardware. Il concorrente deve descrivere i processi e l'esperienza del personale che verrà messo a disposizione per l'erogazione di eventuali servizi di upgrade richiesti.

A1.2 Possibilità di installazioni dei sistemi di monitoraggio in situazioni di emergenza e/o in ambienti con difficoltà logistiche. In particolare, verranno valutate le modalità e i tempi garantiti per installazioni dei sistemi di monitoraggio radar in situazioni ordinarie ed emergenziali, le soluzioni previste per garantire la piena efficienza dei sistemi, compreso le strategie che saranno messe in atto dal fornitore per garantire la protezione della strumentazione dagli agenti esterni in ambienti urbani, vulcanici e di alta montagna. Il concorrente dovrà descrivere la struttura operativa offerta per l'espletamento di quanto sopra e le differenti soluzioni offerte.

A1.3 La commissione valuterà l'organizzazione della struttura operativa che il concorrente metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, la consistenza e le qualifiche del personale che si intende impiegare nel servizio. Si richiede di indicare i titoli, le abilitazioni, le qualifiche, le capacità tecniche e gli attestati formativi posseduti da ciascuna unità di personale. Attribuzione della migliore valutazione al concorrente che proponga un gruppo di lavoro dotato di maggiore completezza delle figure professionali che svolgeranno le prestazioni e della qualità dei curricula di detti soggetti.

A2.1 – 2 punti si; 0 punti no


A2.2 – 5 punti si; 0 punti no

A2.3 – 5 punti si; 0 punti no						
B	ESPERIENZE LAVORATIVE E CERTIFICAZIONI					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	Attività di monitoraggio legate alla gestione di emergenza nel campo della protezione civile	1.1	Numero di campagne di monitoraggio portati avanti positivamente nell'ambito di convenzioni o incarichi diretti e/o indiretti con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.	0	7	25
		1.2	Utilizzo documentato dei sistemi di monitoraggio installati per la gestione delle soglie di allerta in piani speditivi di protezione civile nazionale o regionale e in contesti emergenziali anche per garantire l'incolumità degli operatori impegnati in attività di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza.	0	7	
2	Certificazioni di qualità marchi registrati e brevetti	2.1	Presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla normativa in vigore	0	4	
		2.2	Titolarità di brevetti e di tutela giuridica di beni e servizi riguardanti algoritmi di acquisizione elaborazione e gestione dei dati interferometrici da terra	0	7	
<p>CRITERI MOTIVAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI</p> <p>B1.1 – 7 punti ≥ 10; 3 punti ≥ 5; 1 punto ≥ 1; 0 punti nessuno</p> <p>B1.2 - 7 punti > 7; 2.5 punti ≥ 3; 1 punto ≥ 1; 0 punti nessuno</p> <p>B2.1 – 4 punti ≥ 2; 2 punti 1; 0 punti nessuno</p> <p>B2.2 – 7 punti ≥ 2; 3 punti 1; 0 punti nessuno</p>						

POLITICHE AZIENDALI						
C	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	clausole sociali	1.1	Utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;	3	0	3
CRITERI MOTIVAZIONALI C1.1						
Presentare una relazione che evidenzi le modalità di attuazione delle clausole sociali						

Responsabile del Procedimento

Dott. Massimiliano Nocentini



Allegati:

1. Forniture e servizi con elenco prezzi
2. Quadro economico
3. Capitolato speciale d'appalto

Forniture	
F1	Fornitura di sistemi radar interferometrici da terra GB-InSAR (radar con apertura sintetica <3 m e radar compatti con apertura sintetica <2 m). È da intendersi la fornitura di un sistema mobile completo, assemblato e pronto per essere utilizzato, comprensivo di supporti per il binario e di sistema per la trasmissione dati.
F2	Fornitura postazione di monitoraggio. È da intendersi la fornitura di una postazione di copertura del sistema radar interferometrico da terra che consenta la protezione dagli agenti atmosferici anche in situazioni climatiche avverse quali installazioni in ambienti fortemente aggressivi come quelli vulcanici e/o di alta montagna caratterizzati da presenza di neve e ghiaccio anche perenne.
F3	Creazione e personalizzazione sito web per la visualizzazione ed il download dei dati di monitoraggio. La fornitura è da ritenersi comprensiva di assistenza, debugging e aggiornamenti.
F4	Sviluppo e personalizzazione di software per acquisizione, elaborazione e analisi dei dati provenienti dai sistemi radar. La fornitura è da ritenersi comprensiva di assistenza, debugging e aggiornamenti.
F5	Kit ricambio messo a disposizione in sito per garantire la ridondanza e la massima disponibilità di funzionamento del sistema
Servizi	
S1	Attività di ricerca e sviluppo su software
S2	Attività di ricerca e sviluppo su hardware
S3	Sostituzione ed installazione componenti hardware
S4	Attività di formazione teorico/pratica su tecnologia GB-InSAR, compreso la formazione relativa all'utilizzo software e all'analisi dei dati. Sono da intendersi giornate formative di almeno 6 ore.
S5	Installazione e/o aggiornamento di componenti hardware legati ad attività di monitoraggio con sistemi radar
S6	Attività di monitoraggio permanente, continuo e in tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR (sistema mobile completo), comprensivo di impiego del sistema radar, manutenzione ordinaria, upgrade software quando disponibile, gestione e controllo del sistema, assistenza tecnica sul sistema e sui risultati, elaborazione dei dati in tempo reale, allacciamento e gestione della linea di comunicazione dati, report installazione. Sono da considerarsi esclusi le attività di allacciamento e gestione della linea elettrica di alimentazione e le attività di realizzazione di eventuali basamenti e ripari.
S7	Attività di monitoraggio periodico con apparecchiatura GB-InSAR (sistema mobile completo), comprensivo di installazione e impiego del sistema radar per intervalli di tempo di almeno 5 giorni in periodi diversi (campagna di monitoraggio), trasporto della strumentazione fino alla postazione di misura e ritorno, acquisizione continuata dei dati, elaborazione e analisi dati, produzione e consegna dei dati e della reportistica relativa ai risultati dell'attività di monitoraggio. Sono da considerarsi esclusi le attività di allacciamento e gestione della linea elettrica di alimentazione e le attività di realizzazione di eventuali basamenti e ripari.
S8	Installazione sistema di monitoraggio in condizioni standard; interventi di installazione pianificati a priori (almeno di 30 giorni). Il servizio deve comprendere l'implementazione, la preparazione, la calibrazione, l'installazione/disinstallazione sistema, il settaggio parametri ed avvio acquisizioni, il settaggio sito web e la georeferenziazione dei risultati. Sono da considerarsi compresi i costi di trasporto vitto e alloggio dei tecnici.
S9	Installazione sistema di monitoraggio in emergenza; interventi di installazione non pianificati da eseguire entro le 36 ore dalla richiesta di intervento. Il servizio deve comprendere l'implementazione, la preparazione, la calibrazione, l'installazione/disinstallazione sistema, il

	settaggio parametri ed avvio acquisizioni, il settaggio sito web e la georeferenziazione dei risultati. Sono da considerarsi compresi i costi di trasporto vitto e alloggio dei tecnici.
S10	Manutenzione ordinaria delle postazioni di monitoraggio. Il servizio è da intendersi come attività giornaliera per la manutenzione aggiuntiva/straordinaria della strumentazione da parte di n°. 1 tecnico incluse le spese di trasporto e di alloggio.
S11	Manutenzione straordinaria in condizioni di emergenza delle postazioni di monitoraggio. Il servizio è da intendersi come attività giornaliera per la manutenzione aggiuntiva/straordinaria della strumentazione da parte di n°. 1 tecnico incluse le spese di trasporto e di alloggio con intervento entro 36 ore da richiesta di intervento.

PREZZARIO

Forniture			
Tipologia di fornitura	Costo fornitura	Costo manodopera	Totale
F1	110.000,0 € (a corpo)	0,0 €	110.000,0 € (a corpo)
F2	4.950,0 € (a corpo)	0,0 €	4.950,0 € (a corpo)
F3	0,0 €	2.200,0 €	2.200,0 €
F4	0,0 €	550,0 €	550, €
F5	330,0 € (mese/sistema)	0,0 €	330,0 € (mese/sistema)
Servizi			
Tipologia servizio	Costo servizio	Costo manodopera	Totale
S1	0,0 €	50,0 € (ora/uomo)	55,0 € (ora/uomo)
S2	0,0 €	55,0 € (ora/uomo)	55,0 € (ora/uomo)
S3	0,0 €	55,0 € (ora/uomo)	55,0 € (ora/uomo)
S4	0,0€	990,0€	990,0€
S5	0,0 €	55,0 € (ora/uomo)	55,0 € (ora/uomo) + spese hardware
S6	Minore di 6 mesi	5.085,0 € (1 mese)	360,0 € (1 mese)
	Fino a 12 mesi	4.040,0 € (1 mese)	360,0 € (1 mese)
	Oltre 12 mesi	3.270,0 € (1 mese)	360,0 € (1 mese)
S7	Fino a 300 km dalla sede del fornitore	3.240,0 € (5 gg)	60,0 € (5 gg)
	Tra 300 km e 600 km dalla sede del fornitore	4890,0 € (5 gg)	60,0 € (5 gg)
	Oltre 600 km dalla sede del fornitore	6.540,0 € (5 gg)	60,0€ (5 gg)
S8	Fino a 300 km dalla sede del fornitore	2.420,0 € (a corpo)	330,0 €
	Tra 300 km e 600 km dalla sede del fornitore	3.020,0 € (a corpo)	500,0 €
	Oltre 600 km dalla sede del fornitore	3.330,0 € (a corpo)	960,0 €
S9	Fino a 300 km dalla sede del fornitore	3.520,0 € (a corpo)	330,0 €

	Tra 300 km e 600 km dalla sede del fornitore	4.120,0 € (a corpo)	500,0 €	4.620,0 €
	Oltre 600 km dalla sede del fornitore	4.430,0 € (a corpo)	960,0 €	5.390,0 €
S10	Fino a 300 km dalla sede del fornitore	390,0 € (a corpo)	160,0 €	550,0 €
	Tra 300 km e 600 km dalla sede del fornitore	750,0 € (a corpo)	240,0 €	990,0 €
	Oltre 600 km dalla sede del fornitore	1.330,0 € (a corpo)	320,0 €	1.650,0 €
S11	Fino a 300 km dalla sede del fornitore	830,0 € (a corpo)	160,0 €	990,0 €
	Tra 300 km e 600 km dalla sede del fornitore	1.190,0 € (a corpo)	240,0 €	1.430,0 €
	Oltre 600 km dalla sede del fornitore	1.770,0 € (a corpo)	320,0 €	2.090,0 €



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
U.P. CENTRALE ACQUISTI

G011_2025 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DI TELERILEVAMENTO TRAMITE INTERFEROMETRIA RADAR BASATA A TERRA PER IL MONITORAGGIO DI FRANE, DISSESTI IDROGEOLOGICI ED ALTRI FENOMENI GEOLOGICI, AGGIUDICATO IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. CPV 71355000-1 servizi di misurazione - CUI S01279680480202400030 – RUP Massimiliano Nocentini

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	11
3.2. REVISIONE PREZZI	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	21
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	32



14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	33
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	34
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	36
15. OFFERTA TECNICA.....	40
16. OFFERTA ECONOMICA.....	41
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	42
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	50
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	51
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	52
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	55
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	55
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	56
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	57
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57



PREMESSE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Codice NUTS ITI14.

CUI S01279680480202400030

I CUP verranno indicati in fase di contratto derivato.

Il Responsabile unico del progetto è Massimiliano Nocentini, Direttore Tecnico del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, massimiliano.nocentini@unifi.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche della



Piattaforma. Le prescrizioni tecnico-informatiche relative all'uso della Piattaforma sono reperibili, liberamente, alla pagina: <https://start.toscana.it/homepage/>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.



La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica richiesta per l'utilizzo della PAD. Le prescrizioni tecnico-informatiche relative all'uso della Piattaforma sono reperibili, liberamente, alla pagina: <https://start.toscana.it/homepage/>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 0810084010 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) della Piattaforma telematica di gara, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale/Accordo quadro;
- d) Prodotti e servizi con elenco prezzi
- e) documento di gara unico europeo (generato dal sistema);
- f) Domanda di partecipazione (generata dal sistema);
- g) Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
- h) Patto di integrità dell'Università degli Studi di Firenze;
- i) Protocollo di legalità stipulato tra Prefettura di Firenze e Università di Firenze;
- j) Dichiarazioni relative al protocollo di legalità;
- k) Modulo assolvimento imposta di bollo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start, nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start www.start.toscana.it

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.



Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura dell'appalto, la quale rende necessario un affidamento unitario e organico a un solo operatore economico.

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici.



n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di infrastrutture per il telerilevamento				
2	Servizi per il telerilevamento				
A) Importo a base di gara					€ 1.000.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 1.000.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha calcolato in € 110.676,92 per la durata dell'Accordo quadro (4 anni) corrispondenti a ca. il 18% del totale delle prestazioni che formano oggetto d'appalto.

La stima è stata realizzata considerando le ore di manodopera complessive relativamente ai servizi forniti negli ultimi 4 anni che sono risultate pari a n. 5428 (cfr. Allegato 1 Prodotti e servizi con elenco prezzi), tenuto conto del costo medio orario di € 20,39 per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, indicato nella Tabella terziario Firenze, per aziende da 16 a 50 dipendenti, di cui al DM Ministero del Lavoro del 19 maggio 2010.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni di servizi riferibili per una soglia pari al 18% alla medesima categoria omogenea di attività di rilevamento dati è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs (H012).

CODICE ATECO: 62.09.09 altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
nca

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sui prezzi contenuti nel documento "Prodotti e servizi con elenco prezzi" comprensivi dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.



L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché considerate le caratteristiche del servizio, non si rilevano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione finalizzate a eliminare o ridurre eventuali rischi, nello specifico il servizio consiste essenzialmente nell'acquisizione di dati di monitoraggio.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 4 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo stimato dell'Accordo Quadro pari a € 2.000.000,00.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura o del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si rimanda all'art 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59 co. 5-bis del Codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile



ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo. La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 4 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo stimato dell'Accordo Quadro pari a € 2.000.000,00.

Proroga tecnica. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo (A+B)	
Importo per l'opzione di rinnovo contrattuale	1.000.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	200.000,00
.... [<i>Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili</i>]	
Valore globale stimato	2.200.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23.

Nella domanda di partecipazione integrativa, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo



globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, **non abbiano caricato all'interno della c.d. Busta Amministrativa, laddove non sia caricato o già presente nel FVOE** (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di uno o più contratti analoghi a quello in affidamento di importo minimo pari a € 750.000,00, anche a favore di soggetti privati.

Per “contratti analoghi” si intenda una comprovata esperienza nella gestione del monitoraggio GbInSAR di fenomeni franosi per finalità di protezione civile e tutela della pubblica incolumità, in condizioni di emergenza idrogeologica.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente punto 6.2 dovrà essere dal raggruppamento nel suo complesso.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

all requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il



mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30%** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **30%** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tale rapporto sul sito sul profilo del Committente, nella sezione: "Amministrazione Trasparente". A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.



10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-10234-pagamenti-verso-l-universita-degli-studi-di-firenze.html>

La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "Garanzia provvisoria gara G011_2025". Si rappresenta che il deposito è infruttifero;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- e) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - f) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - g) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni,



nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente

d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett.

a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025". Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.



12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 Mbps.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora



di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in in altre lingue deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la



scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;



- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Disciplinare.



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta con termine non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD Sezione Richieste amministrative per compilare o allegare la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d'uso Operatori economici, messo a disposizione dalla Piattaforma:

1. domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma);
2. dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
3. DGUE;
4. eventuale procura;
5. garanzia provvisoria;
6. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
7. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 14.4;
8. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 14.5;
9. Patto d'integrità
10. Dichiarazioni relative al protocollo di legalità stipulato tra Prefettura di Firenze ed Università degli Studi di Firenze;



11. Modulo per assolvimento imposta di bollo;

12. Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ove tenuto e se non presente/caricato nel FVOE.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello generato dalla Piattaforma di gara, secondo le istruzioni suddette e in conformità al Manuale Start Operatori economici.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di



partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno del Modulo per assolvimento imposta di bollo, messo a disposizione della Stazione appaltante. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14



Nella domanda di partecipazione integrativa, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione del DGUE-e sono contenute documento denominato "Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE elettronico" reso disponibile dalla piattaforma telematica di gara al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;



(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD cliccando su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura tecnica ed allega i documenti richiesti. L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) eventuali elaborati grafici e schede tecniche per una più ampia e compiuta rappresentazione della proposta tecnica descritta nella relazione di cui alla lettera a).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, tenuto conto delle informazioni riportate nella documentazione di gara. Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi di valutazione delle offerte di cui alla Tabella del paragrafo 17.1, in modo da facilitare l'analisi delle offerte da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione di cui al punto a) costituente l'offerta tecnica deve essere scritta in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 e margini di cm. 2x2x2x2, ed essere contenuta in **massimo 25 facciate**.

Il rispetto dei limiti dimensionali imposti è da riferire alla consistenza della sola Relazione di cui alla lettera a). È dunque possibile inserire, anche in eccedenza a detti limiti, copertina, indice, intestazione e piè di pagina che non abbiano contenuti introdotti dal concorrente con finalità di valutazione. Le schede tecniche possono essere allegate a parte e non rientrano nei limiti dimensioni imposti per la compilazione della Relazione sugli elementi di offerta oggetto di valutazione.



I formati e i limiti dimensionali sopra indicati sono da considerare inderogabili, tanto che l'eventuale superamento determinerà la mancata valutazione, da parte della Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione dei punteggi, delle parti eccedenti il limite stabilito.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla Piattaforma deve cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il sistema propone un apposito form on-line che l'operatore economico deve compilare in tutte le sue parti. L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, sui prezzi indicati nell'all. 1 "Prodotti e servizi con elenco prezzi", al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

- b) i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.



Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ E CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
----------	---

	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	Qualità dell'esecuzione del servizio	1.1	Metodologia di lavoro e gestione dei servizi di monitoraggio	10	0	
		1.2	Soluzioni proposte per la gestione delle forniture in emergenza e servizi a richiesta	10	0	
		1.3	Professionalità delle risorse umane e risorse dedicate. Qualifiche e attestati del personale preposto al servizio	10	0	
2	Modalità di consegna del servizio	2.1	Presenza di un portale web per l'accesso, la visualizzazione ed il download dei dati	0	2	42
		2.2	Possibilità di attivare sistemi di monitoraggio in situazioni di emergenza entro le 48 ore per installazioni sul territorio nazionale.	0	5	
		2.3	Possibilità di controllo completo dei sistemi di monitoraggio da remoto, sia relativamente alla modalità di acquisizione e		5	

			gestione dati sia per la possibilità di attivare notifiche di allerta e dispositivi hardware di allertamento			
--	--	--	--	--	--	--

CRITERI MOTIVAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

A1.1 Il Concorrente deve descrivere le metodologie di erogazione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente gara con particolare riguardo a:

- a. possibilità di adattare i sistemi interferometrici ai possibili differenti scenari monitorabili; nello specifico possibilità di utilizzare sistemi con differente lunghezza di binario e possibilità di variare i parametri di acquisizione per poter monitorare metodi e algoritmi per il *phase unwrapping*, al fine di evidenziare moti non lineari;
- b. attività previste per garantire la completa efficienza e funzionalità dei sistemi di monitoraggio interferometrico già in uso al Centro per la Protezione Civile (isola di Stromboli, isola di Vulcano, frana di Quincinetto (TO), nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 del bando di gara;
- c. capacità di fornitura e mantenimento dei servizi di monitoraggio in differenti condizioni ambientali e logistiche. Allo scopo verranno valutate le forniture di servizi già effettuati in differenti contesti ambientali con particolare riferimento a emergenze di protezione civile anche a scala Nazionale;
- d. capacità di adattamento dei sistemi di monitoraggio interferometrico ad eventuali richieste a livello software e hardware. Il concorrente deve descrivere i processi e l'esperienza del personale che verrà messo a disposizione per l'erogazione di eventuali servizi di upgrade richiesti.

A1.2 Possibilità di installazioni dei sistemi di monitoraggio in situazioni di emergenza e/o in ambienti con difficoltà logistiche. In particolare, verranno valutate le modalità e i tempi garantiti per installazioni dei sistemi di monitoraggio radar in situazioni ordinarie ed emergenziali, le soluzioni previste per garantire la piena efficienza dei sistemi, compreso le strategie che saranno messe in atto dal fornitore per garantire la protezione della

strumentazione dagli agenti esterni in ambienti urbani, vulcanici e di alta montagna. Il concorrente dovrà descrivere la struttura operativa offerta per l'espletamento di quanto sopra e le differenti soluzioni offerte.

A1.3 La commissione valuterà l'organizzazione della struttura operativa che il concorrente metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, la consistenza e le qualifiche del personale che si intende impiegare nel servizio. Si richiede di indicare i titoli, le abilitazioni, le qualifiche, le capacità tecniche e gli attestati formativi posseduti da ciascuna unità di personale. Attribuzione della migliore valutazione al concorrente che proponga un gruppo di lavoro dotato di maggiore completezza delle figure professionali che svolgeranno le prestazioni e della qualità dei curricula di detti soggetti.

A2.1 – 2 punti si; 0 punti no

A2.2 – 5 punti si; 0 punti no

A2.3 – 5 punti si; 0 punti no

ESPERIENZE LAVORATIVE E CERTIFICAZIONI						
B	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	Attività di monitoraggio legate alla gestione di emergenza nel campo della protezione civile	1.1	Numero di campagne di monitoraggio portati avanti positivamente nell'ambito di convenzioni o incarichi diretti e/o indiretti con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.	0	7	25
		1.2	Utilizzo documentato dei sistemi di monitoraggio installati per la gestione	0	7	

			delle soglie di allerta in piani speditivi di protezione civile nazionale o regionale e in contesti emergenziali anche per garantire l'incolumità degli operatori impegnati in attività di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza.			
2	Certificazioni di qualità marchi registrati e brevetti	2.1	Presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla normativa in vigore	0	4	
		2.2	Titolarietà di brevetti e di tutela giuridica di beni e servizi riguardanti algoritmi di acquisizione elaborazione e gestione dei dati interferometrici da terra	0	7	
<p>CRITERI MOTIVAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI</p> <p>B1.1 – 7 punti ≥ 10; 3 punti ≥ 5; 1 punto ≥ 1; 0 punti nessuno</p> <p>B1.2 - 7 punti > 7; 2.5 punti ≥ 3; 1 punto ≥ 1; 0 punti nessuno</p> <p>B2.1 – 4 punti ≥ 2; 2 punti 1; 0 punti nessuno</p> <p>B2.2 – 7 punti ≥ 2; 3 punti 1; 0 punti nessuno</p>						
C	POLITICHE AZIENDALI					

	CRITERI DI VALUTAZIONE	N	SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	TOT
1	clausole sociali	1.1	Utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;	3	0	3
CRITERI MOTIVAZIONALI C1.1 Presentare una relazione che evidenzi le modalità di attuazione delle clausole sociali						

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42 punti** per il punteggio tecnico complessivo (70 punti).

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente del seguente metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente.

I Commissari, sulla base dei criteri motivazionali indicati, attribuiranno singolarmente e discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di qualità/preferenza dell'offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della medesima.

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono
0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto

0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

I Commissari potranno attribuire un punteggio intermedio tra quelli indicati nella tabella per graduare ulteriormente la valutazione di pregio dell'offerta.

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento oggetto di valutazione relativo alla singola offerta, verrà attribuito il coefficiente 1 al valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio relativo alle altre offerte.

Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo



Amax = ribasso percentuale più conveniente

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P = \sum_n [W * V]$$

dove:

P = punteggio attribuito ad ogni offerta valutata;

n = numero totale degli elementi di valutazione;

\sum_n = sommatoria dei punteggi determinati per gli elementi di valutazione;

W = peso o punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione;

V = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito all'offerta per il singolo elemento di valutazione.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nella data che sarà comunicata tramite Piattaforma di negoziazione START. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale in caso di ricezione di un numero offerte superiore a tre.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'organismo di verifica U.P. Centrale Acquisti di Ateneo accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.



L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato nel quadro economico, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.



Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 124 c. 2 si dispone che in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto



del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html> e <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9810-piano-della-performance.html>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.



Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Firenze. Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Il Dirigente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
U.P. CENTRALE ACQUISTI

Dott. Massimo Benedetti



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ACCORDO QUADRO

G011_2025 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DI TELERILEVAMENTO TRAMITE INTERFEROMETRIA RADAR BASATA A TERRA PER IL MONITORAGGIO DI FRANE, DISSESTI IDROGEOLOGICI ED ALTRI FENOMENI GEOLOGICI, AGGIUDICATO IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. CPV 71351910-5 - CUI S01279680480202400030 IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.000.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE; ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi”, che potranno essere sostituiti dall’invio del “buono d’ordine” o altro atto avente contenuto analogo al contratto applicativo, che il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze avrà l’esigenza, di volta in volta, di eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi applicando le regole definite con il presente Accordo Quadro.

Il valore economico complessivo previsto per l’intera durata dell’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di affidamento e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.

La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento, a quest’ultimo, dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà di affidargli.



Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi/buoni d'ordine.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici, come meglio indicato al successivo art. 5.

ART. 3 DURATA, OPZIONI E RINNOVI

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli servizi.

L'Accordo si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, ed ha una durata di 48 mesi dalla data di stipula dell'Accordo o dell'avvio dell'esecuzione dello stesso.

Opzione di rinnovo: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro allo scadere del quarto anno, per ulteriori 4 anni, alle medesime condizioni contrattuali, in considerazione della tipologia dei prodotti richiesti ed in particolare della necessità di fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (PCM-DPC), con la quale il Centro per la Protezione Civile Firenze ha stipulato, in data 10 maggio 2024, un accordo biennale, in fase di rinnovo per ulteriori 3 anni, ai sensi dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per lo Sviluppo della conoscenza e supporto tecnico-scientifico per la valutazione degli scenari di rischio idrogeologico e vulcanico, una continuità dei servizi connessi nell'ambito del monitoraggio dei rischi idrogeologici, oltre che per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi verificabili nei primi 4 anni di fornitura.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.000.000,00.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 gg prima della scadenza del contratto.



L'affidatario dovrà rendersi immediatamente disponibile alla stipulazione del contratto, a seguito del quale risulterà la consegna del servizio.

In particolare, l'operatore economico affidatario, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

ART. 4 MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

L'Università si riserva la facoltà di avvalersi delle opzioni sottoindicate, che daranno origine a fasi eventuali dei contratti attuativi:

- proporre modifiche e/o integrazioni al servizio entro il limite massimo del valore dell'affidamento;
- proporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite massimo stabilito dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023 (c.d. *quinto d'obbligo*).

Le modifiche sono da applicarsi al singolo contratto attuativo/buono d'ordine, e la durata sarà definita nei contratti attuativi stessi.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nella fornitura di servizi e forniture per la messa in opera di sistemi di monitoraggio tramite interferometria basata a terra per scopi di protezione civile. In dettaglio la fornitura prevede il noleggio o la vendita di sistemi radar compresi di postazioni di monitoraggio (basi di appoggio a terra, sistemi di ricovero e sistemi di alimentazione/trasmissione dati), la fornitura di servizi di monitoraggio anche in situazioni di emergenza compreso la fornitura di software e piattaforme web per l'acquisizione l'elaborazione e la visualizzazione dei dati acquisiti.

Nello specifico le prestazioni richieste sono:

- fornitura e noleggio di sistemi per il monitoraggio interferometrico da terra costituiti da radar ad apertura sintetica < 3 m con binario lineare in banda ku;
- fornitura e noleggio di sistemi per il monitoraggio interferometrico da terra costituiti da radar compatti ad apertura sintetica < 2 m con binario lineare in banda ku.
- fornitura e noleggio di postazioni di monitoraggio costituite da basamenti per il binario,



- copertura protettiva del radar in sito e messa in opera;
- installazione dei radar in sito comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
 - manutenzione delle postazioni di monitoraggio radar;
 - fornitura, personalizzazione e manutenzione di siti web per la visualizzazione e l'elaborazione in tempo reale dei dati di monitoraggio;
 - fornitura, aggiornamento e personalizzazione di software personalizzati per acquisizione, elaborazione e analisi di dati provenienti dai sistemi radar;
 - attività di ricerca e sviluppo su hardware e/o software in base a esigenze specifiche;
 - installazione e/o aggiornamento di componenti hardware legati ad attività di monitoraggio con sistemi radar;
 - giornate di formazione su tecnologia GB-InSAR e su software di analisi dati;
 - servizio di monitoraggio permanente, continuo e in tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR, comprensivo di gestione, manutenzione e assistenza;
 - servizio di monitoraggio periodico con apparecchiatura GB-InSAR comprensivo di gestione, manutenzione e assistenza;
 - installazione di sistemi di monitoraggio GB-InSAR in condizioni standard (interventi pianificati a priori almeno 30 giorni), comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
 - installazione di sistemi di monitoraggio GB-InSAR in condizioni di emergenza (interventi non pianificati a priori entro 36 ore), comprensiva di trasporto, messa in opera, configurazione e avviamento delle misure;
 - interventi di manutenzione straordinaria;
 - interventi di manutenzione straordinaria in emergenza (realizzate entro 36 ore);
 - fornitura di ricambi per garantire la massima funzionalità del sistema;

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i prodotti derivanti dall'elaborazione delle immagini interferometriche dovranno essere forniti in formati digitali standard (shp, csv, asc, txt, grd, etc.) importabili nei principali software di gestione dell'informazione geografica (GIS - Geographic Information System) e di



gestione/elaborazione di nuvole di punti. Inoltre, i software per l'acquisizione e la gestione dei dati interferometrici dovranno essere tali da consentire all'utente la totale libertà di effettuare modifiche nei parametri di acquisizione e gestione dei radar interferometrici e dei relativi dati acquisiti compresa la parte relativa alla pubblicazione e all'utilizzo.

È richiesto il mantenimento della piena funzionalità dei sistemi di monitoraggio già attivi alla data di indizione della procedura di gara senza il comporta di eventuali spese di adattamento in caso di sostituzione con sistemi hardware e/o software differenti a quelli già in uso.

È richiesta la possibilità di poter intervenire direttamente sull'impostazione dei parametri di acquisizione dei sistemi radar interferometrici sia relativamente alle frequenze di utilizzo sia relativamente ai range di acquisizione che non dovranno avere limiti inferiori o superiori ad eccezione di quelli legati alla tecnica.

L'affidamento dei contratti attuativi avverrà con le seguenti modalità:

- L'aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze, il quale procederà ad indicare i luoghi di esecuzione in relazione alle specifiche esigenze connesse alle proprie attività, i tempi previsti per l'erogazione delle prestazioni e le modalità di esecuzione delle stesse.
- Il luogo e il tempo utile per la consegna dei prodotti verranno di volta in volta specificati nei documenti di affidamento a seconda delle esigenze del Centro.
- Qualora la consegna non avvenga nei termini ivi indicati, saranno applicate le penalità previste dal presente Accordo Quadro.
- La procedura di affidamento degli eventuali contratti attuativi avverrà utilizzando i mezzi telematici previsti dalla vigente normativa.

ART. 7 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E ELENCO PREZZI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro è pari a € 1.000.000,00 oltre IVA, per la durata prevista di 4 anni. L'importo massimo stimato comprensivo dell'eventuale rinnovo del contratto è pari a € 2.000.000,00.



Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

Il corrispettivo effettivamente applicabile ai singoli contratti attuativi sarà determinato a misura sulla base della percentuale di ribasso offerta sui prezzi indicati nell'Allegato denominato "Forniture e servizi con elenco prezzi", e dei servizi/forniture effettivamente richiesti dall'Università ed effettivamente erogati dall'aggiudicatario. Gli importi di corrispettivo sono da considerare comprensivi di ogni onere o spesa relativo alle esigenze di esecuzione delle prestazioni.

Il prezzo offerto dall'operatore economico si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e comprensivo di ogni onere.

È prevista la possibilità, in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, di concordare prezzi più favorevoli per l'Università di Firenze.

ART. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

I servizi sono da effettuarsi in accordo con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dott. Massimiliano Nocentini. Ai sensi dell'art. 32 dell'All. II.14 del codice dei contratti, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, verrà nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile/Referente ai fini dell'esecuzione di ciascun contratto attuativo affidato dall'Università, comunicando tale riferimento e i relativi recapiti di contatto al Centro di Protezione Civile. Tale Responsabile, il quale dovrà garantire reperibilità, è autorizzato a trattare in nome e per conto dell'impresa qualsiasi questione relativa alla esecuzione del contratto attuativo.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni affidate con i contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei successivi, eventuali, contratti attuativi.



È fatto obbligo al Fornitore di sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio/fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di assenza del Responsabile, l'operatore economico dovrà darne comunicazione tempestiva al RUP, indicando contestualmente un sostituto.

L'operatore economico aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

L'aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto di contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro. Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi in favore del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie delle attività oggetto di contratto.

ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERBALE DI SOSPENSIONE

Il RUP/DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, a mezzo PEC.



Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP/Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il RUP/Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Accordo Quadro è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 12 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato.

Le penali che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- a) per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore del contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio la stazione appaltante, potrà applicare alla Ditta appaltatrice penali variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle



conseguenze legate al ritardo;

- b) mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia riconducibile alla precedente lett. a): si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Per l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante può attingere alla cauzione definitiva, la quale dovrà essere immediatamente ricostituita nella sua interezza dall'aggiudicatario, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'applicazione della penale a valere sulla stessa.

Con l'accettazione del presente Capitolato, l'Impresa autorizza l'Università ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, subordinato all'emissione di regolare fattura nonché all'accertamento da parte del RUP/DEC della conformità delle prestazioni di cui al presente Capitolato sarà erogato al termine dell'esecuzione del singolo contratto attuativo previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

La Stazione Appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC).



Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità:

- il Codice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura: 5F1SMO;
- il CIG;
- l’annotazione “Scissione dei pagamenti”.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso di contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

ART. 14 REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi in base ai criteri previsti dall’allegato II.2-bis, si utilizza l’indice D.2



Associazione CPV 71355000-1 servizi di misurazione all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZPR_ODSERV_1

Riferimento tabella D.2

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE	[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT - I
71300000-1	Servizi di ingegneria	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi e analisi tecniche

indice prevalente: PPS prezzi alla produzione dei servizi: indice ISTAT [71] Attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = It - I0 / I0 \times 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

La Stazione appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Il RUP nei successivi 30 giorni dalla modifica dell'indice darà luogo alle operazioni di determinazione della variazione in ossequio all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis. Una volta svolte le predette operazioni, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'appaltatore dei prezzi revisionati, procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi entro i successivi 30 giorni.



Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante

ART. 15 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo del contratto attuativo/buono d'ordine per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto attuativo/buono d'ordine, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'aggiudicatario procederà, quale condizione per consentire all'Università il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale



dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva a norma dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico posseda una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.



ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti di quanto sopra previsto, si applica l'art. 119 del Codice.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE la prestazione che intende subappaltare mediante compilazione della Parte II Quadro D del predetto documento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice. I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

Poiché l'Accordo Quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'Accordo Quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla



Stazione Appaltante e dalla medesima accettata.

È comunque vietato l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato o dai contratti attuativi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;



- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 20 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall'Accordo Quadro, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 21 CONTROVERSIE

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. È esclusa la devoluzione ad arbitri.

ART. 22 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.



ART. 23 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro fa interamente carico all'Appaltatore. Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è altresì compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

L'Appaltatore assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione del servizio.

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

L'operatore economico deve essere a conoscenza e rispettare il d.lgs. 81/2008 per tutto ciò che concerne la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, nonché la restante normativa, anche regolamentare, generale e di settore, tenendo conto anche del regolamento di Ateneo, Rep. n. 401/2017 Prot. n. 79162 del 26/05/2017, rinvenibile al seguente link: <https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>

L'operatore economico deve garantire che il personale individuato per le prestazioni oggetto del servizio sia formato in materia di sicurezza sul lavoro, garantendo la formazione, informazione e addestramento ai sensi dell'art. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008.

Considerate le caratteristiche del servizio, non si rilevano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione finalizzate a eliminare o ridurre eventuali rischi, consistendo il servizio essenzialmente nell'acquisizione di dati satellitari, quindi non è stato redatto il D.U.V.R.I.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L'Università degli Studi di Firenze, ai



sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it

Il concorrente, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.